



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Referendario
dott.ssa Marinella Colucci	Referendario
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Alessandra Molina	Referendario (relatore)
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario

nell'adunanza da remoto del 28 luglio 2020 ex art. 85, comma 3, lett. e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con la legge 25 giugno 2020 n. 70, emergenza epidemiologica COVID-19, ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Sulla richiesta di parere della Città di Albino (BG);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'art. 85 (“Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile”) del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che al comma 3, lett. e) prevede lo svolgimento delle udienze e delle adunanze mediante collegamenti da remoto, specificando che “Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di udienza o di adunanza o Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti, le deliberazioni e gli altri atti del processo e del procedimento di controllo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti”;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 1° aprile 2020 (pubblicato sulla G.U. n. 89 del 3 aprile 2020), contenente “Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice dinanzi alla Corte dei conti”;

VISTO il decreto n. 139 del 3 aprile 2020 del Presidente della Corte dei conti recante “Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020”;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 18 maggio 2020 (pubblicato sulla G.U. n. 131 del 22 maggio 2020), contenente “Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”;

VISTA la nota acquisita al protocollo pareri di questa Sezione, n. 28 del 12 giugno 2020, con cui il Sindaco della Città di Albino (BG) ha chiesto un parere;

VISTA l'ordinanza con cui il Presidente della Sezione ha convocato in data odierna la Sezione per deliberare sull'istanza sopra citata;

UDITO il relatore, dott.ssa Alessandra Molina.

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco della Città di Albino (BG) ha formulato alcuni quesiti in merito alla corretta applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante norme in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, nonché della normativa di attuazione contenuta nel decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 17 marzo 2020, recante misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.

In particolare, il Comune richiamato in premessa il comma 2 dell'articolo 33 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, ritiene che la norma lasci all'operatore alcuni dubbi interpretativi circa la capacità assunzionale degli enti e procede, quindi, alla formulazione della richiesta di parere articolata nei due quesiti di seguito riportati:

1. *“se l'Ente possa procedere alla sostituzione del personale cessato nell'anno (per dimissioni volontarie, pensionamento o mobilità) a prescindere dai valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal Decreto 34/2019”;*
2. *“preso atto che tra le entrate correnti risultano i contributi percepiti dal ns Ente quale ente capofila per la gestione delle attività di cui alla legge 9 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) si chiede se gli stessi debbano essere considerati al fine della definizione dei limiti assunzionali”.*

CONSIDERATO IN DIRITTO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'articolo 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

La Sezione Autonomie della stessa Corte dei conti, con atto del 27 aprile 2004, in seguito integrato con le deliberazioni n. 13/SEZAUT/2007, n. 9/SEZAUT/2009, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, n. 4/SEZAUT/2014/QMIG e n.

24/SEZAUT/2019/QMIG, nonché, da ultimo, con la deliberazione 11/SEZAUT/2020/QMIG, ha esplicitato i requisiti di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile, penale, amministrativa e contabile) indicanti i caratteri di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte dei conti in sede consultiva, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore ai sensi del citato articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003.

Questa Sezione è pertanto chiamata a verificare, in via preliminare, se la richiesta di parere di cui trattasi presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto il profilo oggettivo.

I. Ammissibilità soggettiva.

Sotto il profilo soggettivo, nel caso di specie si osserva che il Comune rientra nel novero degli enti contemplati dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 e che il Sindaco della Città di Albino (BG), attuale istante, è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere detto parere in quanto rappresentante legale dell'ente territoriale, ai sensi dell'articolo 50 del TUEL.

La richiesta è dunque da ritenersi soggettivamente ammissibile in quanto proviene dall'organo legittimato a proporla.

II. Ammissibilità oggettiva.

La facoltà di richiedere pareri, oltre a essere limitata ai soggetti sopra indicati, risulta legislativamente circoscritta alla materia della contabilità pubblica.

La Corte dei conti, con diverse deliberazioni sia della Sezione delle Autonomie (n. 5/AUT/2006; n. 3/SEZAUT/2014/QMIG), sia delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 54/CONTR/2010), ha indicato il perimetro della funzione consultiva

sulla materia della “contabilità pubblica”, precisando che la stessa coincide con il sistema di norme e principi che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici e che, pertanto, la funzione consultiva della Corte non può essere intesa come consulenza generale.

Pertanto, la nozione di contabilità pubblica “non può ampliarsi al punto da ricomprendere qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria e/o patrimoniale. Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all’amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata dalla normativa contabile” (cfr. Corte dei conti, Sezione delle autonomie, n. 5/SEZAUT/ 2006 e, da ultimo, n. 11/SEZAUT/2020/QMIG).

Si ritiene, in ogni caso, che il parere possa essere fornito solo rispetto a questioni di carattere generale, che si prestino ad essere considerate in astratto, escludendo che le Sezioni regionali di controllo possano pronunciarsi su quesiti che implicino valutazioni sui comportamenti amministrativi o attinenti a casi concreti o ad atti gestionali, già adottati o da adottare da parte dell’Ente. In tale prospettiva, si richiama il costante orientamento della Corte dei conti alla stregua del quale la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di co-amministrazione, rimettendo all’Ente ogni valutazione in ordine a scelte eminentemente discrezionali (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche n. 21/2012/PAR).

La funzione consultiva, peraltro, non può interferire con le altre funzioni attribuite alla Corte dei conti (di controllo e giurisdizionali) o ad altra magistratura. A tale proposito, si richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, n. 24/SEZAUT/2019/QMIG, secondo cui “appare opportuno ribadire che la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria,

amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari”.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, la Sezione rileva che essa può essere esaminata nel merito in quanto è formulata in termini generali ed è attinente alla materia della contabilità pubblica, posto che i quesiti concernono la corretta interpretazione di norme di coordinamento della finanza pubblica in materia di personale con particolare riguardo alla capacità assunzionale dell'ente locale.

Siffatta interpretazione è confermata dalla giurisprudenza della Sezione delle Autonomie, che ha costantemente deciso nel merito le questioni interpretative sollevate dalle Sezioni regionali di controllo con riferimento alla capacità assunzionale degli enti locali e trova altresì conferma anche in alcune sentenze della Corte costituzionale, che, con riferimento alla spesa per il personale, ha evidenziato che tale voce di costo *“per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interno (data la sua rilevante entità) costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente”* (cfr. Corte cost. n. 61 del 2011);

La richiesta di parere formulata dalla Città di Albino (BG) è pertanto da ritenersi oggettivamente ammissibile.

Il parere sarà reso in chiave generale e astratta e avrà per oggetto esclusivamente i profili giuscontabili sottesi ai quesiti proposti, non potendosi estendere alla valutazione nel merito delle scelte gestorie in materia di assunzioni, che rientrano nella piena ed esclusiva discrezionalità e responsabilità dell'Ente, il quale potrà orientare la propria decisione in base alle conclusioni contenute nella presente deliberazione.

MERITO

Ciò premesso, il **primo quesito** è volto a conoscere se, in caso di cessazione durante l'anno in corso di un dipendente (per dimissioni volontarie, pensionamento o mobilità), l'Ente possa procedere, nello stesso anno, alla sostituzione del personale così cessato, a prescindere dai valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal decreto-legge n. 34 del 2019, considerando, secondo quanto asserito dal Comune

istante che *“la sostituzione di un dipendente cessato non altera gli equilibri di bilancio, in quanto la spesa era già stata prevista per tutto l’anno, né il limite di spesa già accertato in sede di approvazione del bilancio stesso”*.

Il quadro normativo in materia di capacità assunzionale dei comuni è stato di recente innovato per effetto dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’articolo 1, comma 853, lett. a), b), e c), della legge 27 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha apportato significative modificazioni alle facoltà assunzionali dei Comuni.

In particolare, il citato articolo 33, comma 2, stabilisce che *“a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”*. Sempre al medesimo comma si prevede altresì che *“Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui*

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

A tale norma è stata data attuazione con il decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, recante “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*”. Il medesimo decreto, all’articolo 1, comma 2, ha previsto che i nuovi limiti assunzionali si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.

L’ambito di applicazione della nuova normativa è stato già esaminato da questa Sezione con la deliberazione 74/2020/PAR. In tale sede, la Corte ha già avuto modo di evidenziare come il fulcro centrale sia dato da una nuova e diversa regola assunzionale rispetto al passato, basata sulla “sostenibilità finanziaria” della spesa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. E, difatti, la facoltà assunzionale dell’ente viene calcolata sulla base di un valore di soglia, definito come

percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall'ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

In tale occasione, la Sezione si è soffermata anche sulla decorrenza della disciplina applicabile alle procedure assunzionali, che sono sottoposte al principio *tempus regit actum* e, pertanto, alla procedura vigente al momento del reclutamento.

Con specifico riferimento alla mobilità, nel medesimo parere della Sezione 74/2020/PAR, è stato ritenuto che nel sistema delineato dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, *“ la c.d. neutralità della mobilità non appare utilmente richiamabile ai fini della determinazione dei nuovi spazi assunzionali, essendo questi fondamentalmente legati alla sostenibilità finanziaria della spesa del personale”*.

Alla luce di quanto precede, con riferimento al primo quesito formulato dall'Ente istante, non può che ribadirsi il principio, già enunciato nella predetta deliberazione 74/2020/PAR per cui, per le assunzioni da effettuare dall'entrata in vigore della nuova normativa, i nuovi spazi assunzionali sono legati alla regola della sostenibilità finanziaria della spesa misurata attraverso i valori soglia per come definiti nella disciplina normativa sopra richiamata.

La peculiarità del nuovo parametro è infatti da ricercarsi nella *“flessibilità che in una situazione fisiologica (e dunque al netto di quella contingente, eccezionale e di emergenza) responsabilizza l'ente sul versante della riscossione delle entrate il cui gettito medio nel triennio potrà, se in aumento, offrire anche ulteriori spazi assunzionali”* (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione 32/2020/PAR), mentre per l'ente che presenta un valore soglia spesa di personale/media triennale delle entrate correnti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, maggiore dei valori soglia di massima spesa, gli spazi assunzionali si ridurranno, anche rispetto alla programmazione delle assunzioni già effettuata precedentemente, sulla base delle regole previgenti.

Ne deriva che, per le procedure effettuate dal 20 aprile 2020, i comuni non possono procedere alla sostituzione del personale cessato nell'anno (per dimissioni volontarie,

pensionamento o mobilità), a prescindere dai valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal decreto-legge n. 34 del 2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Con il **secondo quesito** la Città di Albino chiede se i contributi percepiti quale ente capofila per la gestione delle attività di cui alla legge n. 328 del 2000, rientranti tra le entrate correnti, debbano essere considerati al fine della definizione dei limiti assunzionali.

Preliminarmente, si ricorda che la legge n. 328 del 2000 è finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari, affidando ai comuni un ruolo chiave nell'offerta pubblica della rete di tali servizi sul territorio. Le sue disposizioni costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione (articolo 1) e sono rivolte a garantire i livelli essenziali delle prestazioni (articolo 2). Tale legge quadro istituisce tra i "comuni associati" gli "ambiti territoriali" all'interno dei quali definire il "piano di zona", di norma adottato mediante accordi di programma, per l'erogazione degli interventi sociali e socio-assistenziali (articoli 6 e 19). Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni, per la realizzazione degli interventi, sono a carico delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo [59, comma 44](#), della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), nonché degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci. Compete allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali. Le regioni provvedono poi alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi e interventi di settore, nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali. Per la Regione Lombardia, la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3, prevede che, nell'ambito del fondo regionale di parte corrente per le unità d'offerta sociali, confluiscono anche le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali che vengono ripartite tra i relativi ambiti territoriali. La stessa legge regionale stabilisce altresì che al fine della conclusione e dell'attuazione dell'accordo di programma relativo ai piani di zona, l'assemblea dei

sindaci designa un ente capofila che può essere individuato nell'ambito dei comuni del distretto.

Dal quadro normativo tratteggiato, emerge come i contributi percepiti dal Comune ai sensi della predetta legge quadro sono funzionali a garantire l'attuazione degli interventi sociali e socio-assistenziali demandati all'ente locale, finalità che non può non riverberarsi sulle spese conseguenti. Difatti, in sede di effettuazione della spesa l'ente deve garantire l'utilizzo delle risorse necessarie per il raggiungimento della finalità pubblica programmata mediante la pianificazione sociale a livello territoriale.

Tanto premesso, per verificare la possibilità di considerare tali contributi al fine delle facoltà assunzionali dell'ente, occorre fare riferimento alla definizione di entrate correnti contenuta nell'articolo 33 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e nella relativa normativa di attuazione.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, ai fini della determinazione dei valori soglia rilevanti per le procedure assunzionali dei comuni, fa riferimento *“alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”*. In coerenza con il citato articolo 33, l'articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, 17 marzo 2020, definisce le entrate correnti come *“la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata”*.

Ne consegue che, a fronte di tale disposto normativo, che non opera alcuna distinzione con riferimento alla tipologia di entrate correnti, non vi è ragione per escludere, dalle entrate correnti rilevanti per la definizione dei limiti assunzionali, i contributi di parte corrente percepiti dai comuni ai sensi della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia si pronuncia come segue sulla richiesta di parere della Città di Albino (BG):

*“1. A far data dal 20 aprile 2020, tutti i nuovi spazi assunzionali riconosciuti all’ente, inclusa la sostituzione del personale cessato nell’anno (per dimissioni volontarie, pensionamento o mobilità), sono strettamente legati alla regola della sostenibilità finanziaria della spesa, misurata attraverso i valori soglia definiti nella disciplina normativa di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
2. Nell’ambito delle entrate correnti rilevanti per la definizione dei limiti assunzionali, sono inclusi i contributi di parte corrente percepiti dai comuni ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)”.*

Così deliberato nella camera di consiglio da remoto del 28 luglio 2020.

Il Relatore

(dott.ssa Alessandra Molina)

Il Presidente

(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il

30 luglio 2020

Il funzionario preposto

(Susanna De Bernardis)